

# STATUTO

## Articolo 1

### **COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

E' costituita l'A.D.A.S. ASSOCIAZIONE DONATORI AZIENDALI SANGUE della Provincia di Parma e Province emiliane confinanti. E' federata F.I.D.A.S.

## Articolo 2

### **SEDE SOCIALE**

La sede legale dell'Associazione si identifica con quella ove ha eletto il domicilio il Presidente, salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo Provinciale.

## Articolo 3

### **SOGGETTO SOCIALE**

L'Associazione, che non ha fini di lucro, si propone i seguenti scopi: a) Propagandare il principio altamente umanitario dell'offerta libera, gratuita ed anonima della donazione del sangue e divulgare i criteri informativi della pratica trasfusionale; b) Promuovere iniziative per valorizzare e tutelare i Gruppi Donatori Associati nei confronti di Enti, Aziende sanitarie e Privati; c) Stabilire rapporti di mutuo soccorso a far sorgere vincoli di solidarietà umana fra gli associati. d) La durata dell'Associazione è illimitata.

## Articolo 4

### **SCOPI**

L'A.D.A.S. è apolitica, apartitica e aconfessionale e svolge funzioni a carattere umanitario. L'A.D.A.S. e i singoli Gruppi Associati non devono in alcun modo aderire a manifestazioni politiche e sindacali di alcun genere.

## Articolo 5

### **ADESIONE**

Possono aderire all'A.D.A.S. provinciale le Associazioni di donatori di sangue autonome, istituite con ordinamento democratico e conforme alle norme del presente Statuto. Le Associazioni aderenti mantengono i propri Statuti e Regolamenti.

## Articolo 6

### **PATRIMONIO**

Il patrimonio è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

## Articolo 7

### **ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Tesoriere il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

## **Articolo 8**

### **SOCI**

Sono Soci i gruppi donatori di sangue di Parma, della Provincia, e Province Emiliane limitrofe che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo Provinciale. La qualità di Socio si perde per scioglimento del Gruppo, dimissioni o indegnità nonché per variazioni ai singoli Statuti di Gruppi associati che vengono modificati con parti incompatibili col presente Statuto. La indegnità e la incompatibilità verranno sancite con decisione motivata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 9**

### **ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell' Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo Provinciale
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) Il Collegio dei Probiviri

## **Articolo 10**

### **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci è costituita dal legale rappresentante di ogni Gruppo autonomo più due delegati ciascuno. I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun gruppo, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per riunione. L'Assemblea ordinaria può essere convocata, con richiesta scritta e firmata dal legale rappresentante del Gruppo, dalla maggioranza semplice dei Soci. L'assemblea può riunirsi anche in seduta straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo Provinciale o per richiesta motivata dei due terzi dei Soci. L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza relativa dei voti espressi dai delegati presenti. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea in seduta straordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti. L'Assemblea deve essere convocata in Parma in un luogo scelto da chi convoca, anche fuori della sede sociale.

## **Articolo 11**

### **L'ASSEMBLEA**

- a) Discute ed approva la relazione morale del Presidente.
- b) Delibera ed approva il bilancio consuntivo e quello preventivo.
- c) Decide sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione.
- d) La mancata approvazione della relazione morale e dei bilanci in sede di assemblea comportano la decadenza del Presidente.

## **Articolo 12**

### **NOMINA IN ASSEMBLEA**

L'Assemblea nomina il Presidente della seduta, un Vice Presidente e un Segretario su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 13**

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE**

Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto dal legale rappresentante di ogni Gruppo autonomo. Il Consiglio Direttivo Provinciale nomina il Presidente Provinciale che resterà in carica per 3 anni e può essere rieletto, il quale propone al Consiglio Direttivo Provinciale per la ratifica:

- a) Almeno un Vice Presidente per un massimo di due.
- b) Il Segretario generale.
- c) Il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo Provinciale ha il compito di:

- d) Dare pratica attuazione alle delibere dell' Assemblea.
- e) Coordinare i rapporti tra i Gruppi associati.

Inoltre il Consiglio Direttivo Provinciale elegge i Revisori dei Conti e i Probiviri.

### **Articolo 14**

#### **IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e tutela l'osservanza dello Statuto e del Regolamento. In particolare:

- a) Rappresenta l'Associazione e ne ha la firma, che può delegare.
- b) Provvede all'esecuzione delle delibera assunte dal Consiglio Direttivo Provinciale e ha la gestione ordinaria.
- c) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Provinciale determinando l'ordine del giorno.
- d) Adotta, in caso di necessità, delibere d'urgenza che pone all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Direttivo Provinciale per la ratifica.
- e) Redige la relazione morale da presentare all'Assemblea.
- f) Designa il Vice Presidente destinato a sostituirlo in caso di impedimento.

### **Articolo 15**

#### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da:

- a) 3 membri effettivi
- b) 2 membri supplenti

I Revisori dei conti hanno mandato triennale e possono essere rieletti, decadono alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo Provinciale e allo scioglimento anticipato dello stesso. I membri effettivi eleggono fra loro il presidente del collegio. I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare l'amministrazione dell'Associazione. Su invito del Presidente Provinciale partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale con parere consultivo.

### **Articolo 16**

#### **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da:

- a) 3 membri effettivi
- b) 2 membri supplenti

I Probiviri restano in carica tre anni, possono essere rieletti, decadono alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo Provinciale o allo scioglimento anticipato dello stesso. Possono ricorrere al Collegio dei Probiviri gli organi dell'Associazione ed i singoli Soci. Il giudizio del Collegio dei Probiviri è definitivo.

### **Articolo 17**

#### **RISORSE ECONOMICHE**

Le disponibilità finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- a) Proventi da convenzioni
- b) Contributi da enti pubblici e privati ed offerte volontarie
- c) Valori mobiliari ed immobiliari
- d) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

### **Articolo 18**

#### **SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla Assemblea convocata in seduta straordinaria. La deliberazione è valida con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti espressi dai delegati presenti. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio si devolve ad altre associazioni di volontariato.

### **Articolo 19**

#### **INTEGRAZIONE**

Il presente Statuto è integrato da un Regolamento d'attuazione. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento, è fatto espresso richiamo alle norme di legge vigenti.

*Parma, 8 maggio 2010*

*Statuto approvato il giorno 8 maggio 2010 dall'Assemblea Generale dei Soci.*